**Allegato 12) Schema di Contratto**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Appalto specifico indetto da Istituto tecnologico Superiore per la Mobilità Sostenibile e logistica- TEC MOS – Tecnologie e Sicurezza per la Mobilità Sostenibile (ITS Academy) in breve ITS Academy TEC MOS (d’ora in avanti anche “Stazione Appaltante”) per l’affidamento della fornitura di beni per la realizzazione di un sistema di Simulazione di condotta treni per l’attuazione del Progetto “Polo Tecnologico I4.0 per la Mobilità Sostenibile” -Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26674, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1,“Potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”, finanziato dall’Unione Europea – *Next Generation* EU. CUP: I14D23000930006 – CIG: xxxxxxxxxxx**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

**Fondazione Istituto tecnologico Superiore per la Mobilità Sostenibile e logistica- TEC MOS – Tecnologie e Sicurezza per la Mobilità Sostenibile (ITS Academy) in breve ITS Academy TEC MOS,** con sede in Maddaloni (CE), alla Piazza Matteotti n.8, 81024, CF 93073970613, rappresentato ai fini del presente atto da Paolo Lanzilli, Presidente e Legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede dell’ITS Academy TEC MOS, munito degli occorrenti poteri in forza dell'Atto costitutivo e Statuto registrati il 02/07/2020 n. 15012 serie 1 T, domicilio digitale PEC: its-ms-tf.pec@legalmail.it

e

L’Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , (qui di seguito per brevità definito anche “Impresa”, “Società”, “Appaltatore” o “Contraente”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_, Partita IVA n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) interamente versato, REA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società, il quale interviene ed agisce in nome e per conto della suddetta società nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri;

*Ovvero, in caso di procura*, in persona del Procuratore Speciale (che con la sottoscrizione del contratto conferma di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto), signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri in forza di procura conferita in data \_\_\_\_\_dal Rappresentante Legale con atto pubblico a firma del notaio Dott.\_\_\_\_\_ al numero di Repertorio \_\_\_\_\_\_\_, raccolta n. \_\_\_\_\_, registrato all’Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_\_in data \_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ serie IT, che in copia certificata conforme all’originale, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto, dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto.

## **PREMESSO CHE**

1. Con decisione a contrattare n. xxx/2024, in data xx/xx/2024, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato disposto l’avvio della procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento della fornitura in epigrafe mediante l’utilizzo della Piattaforma TRASPARE;
2. Con determina n. xxx/2024, in data xx/xx/2024, la Stazione Appaltante approvava tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, disponeva l’aggiudicazione a favore del Contraente, che formulava un’offerta complessiva pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) oltre IVA \_\_\_\_% pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), per un totale di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) ;
3. Detta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 veniva comunicata al Contraente con nota protocollo \_\_\_\_\_/0000/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_, e il RUP, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, ex artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, dichiarati in sede di gara dal Contraente, attestava l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, invitando quest’ultimo a presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
4. Il Contraente presentava la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d’Appalto, ivi inclusa la polizza definitiva costituita, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, sotto forma di atto fideiussorio bancario/assicurativo, distinto al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalla compagnia /società \_\_\_\_\_ per un importo pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_(euro\_) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ridotta del \_\_\_\_\_% ai sensi dell’art. 106 e dell’Allegato II.13 del D.lgs. n. 36/2023), per allegata Certificazione di Qualità.
5. L’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione effettuata ai contro interessati è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con protocollo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. È stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs. n. 159/2011

***(Oppure)***essendo l’importo dell’appalto non superiore a € 150.000,00 non è necessario acquisire le informazioni antimafia di cui al D.lgs. 159/2011

*(****Oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto)*** La Stazione Appaltante, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3, D.lgs. 159/2011, affida l’esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. La Stazione Appaltante recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Contraente successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, commi 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011

***(OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, commi 2 e 3, D.lgs. 159/2011).*** La Stazione Appaltante, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia, come consentito all’art. 92, comma 3, D.lgs. n. 159/2011. La Stazione Appaltante recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Contraente successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del 5 citato D.lgs. n. 159/2011.

1. Trattandosi di contratto riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e delle Linee Guida ANAC in materia, pertanto, i costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.Tuttavia, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dichiara di aver informato il Contraente relativamente ai rischi da interferenze relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

# Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si

# CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nel prosieguo del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le Parti confermano la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione del presente Contratto, di quanto dichiarato nelle Premesse.

L’esecuzione del presente contratto è regolata da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

In particolare:

* Dal Capitolato Speciale Tecnico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e le cui norme si intendono qui interamente riportate;
* Dall’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, richiamata nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente e fisicamente allegata allo stesso;
* Dall’Offerta Economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
* Dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; **-** dal Codice Civile.
* In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nei documenti di gara o quanto dichiarato dal Contraente in sede di offerta, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione Appaltante. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni migliorative, rispetto a quelle previste nel Capitolato Speciale Tecnico.

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma TRASPARE con identificativo di gara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sezione “Documentazione di gara”, e vengono conservati in formato digitale presso ITS Academy TEC MOS.

# OGGETTO DELL’APPALTO

Con la stipulazione del presente contratto il Contraente si obbliga, nei confronti di questo ITS, con l’organizzazione dei mezzi necessari ed assumendosene, altresì la gestione a proprio rischio, senza riserva alcuna, ad eseguire l’appalto relativo alla seguente fornitura:

(Indicare Lotto aggiudicato) Lotto n. …. – descrizione\_\_\_\_\_, CIG\_\_\_\_\_\_\_\_ così come descritto nel Capitolato Speciale Tecnico e nell’Offerta Economica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ e nell’offerta tecnica presentate in sede di gara dal Contraente.

Nel caso in cui il Contraente, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest’ultimo in luogo di quello aggiudicato a prezzi non superiori e su espressa accettazione o richiesta da parte della Stazione Appaltante.

# OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

A completamento e precisazione di quanto disposto dal Capitolato Speciale Tecnico, l’Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è altresì obbligato:

**Obblighi ordinari**

1. A osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
2. Ad assumere responsabilità verso questa Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori, per quelle opere per le quali tale rapporto è ammesso, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;
3. A versare i contributi previsti dalla normativa vigente nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro;
4. Le attività devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene. In particolare, la Società appaltatrice ha i seguenti obblighi: osservare e adempiere alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. La Società è tenuta a mantenere, in corso di validità del presente Contratto, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
5. A garanzia delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, su ciascuna rata di acconto verrà applicata la ritenuta dello 0,50%. A valere sulle ritenute, questa Stazione appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto dopo l’approvazione del certificato di conformità, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato a questa Stazione Appaltante eventuali inadempienze;
6. La Stazione Appaltante e la Società appaltatrice si impegnano a rispettare le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel Patto d’Integrità firmato dai contraenti.
7. La Stazione Appaltante e la Società appaltatrice dichiarano di essere consapevoli che la violazione degli obblighi derivanti dal Patto d’Integrità, accertata dall’Autorità disciplinare competente, dà luogo alla risoluzione del rapporto nonché a responsabilità disciplinare;
8. La Stazione Appaltante e la Società appaltatrice accettano e si impegnano a rispettare tutte le norme del Patto d’Integrità tra la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico, e ad accettare espressamente tutte le clausole elencate;
9. L’aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

**Obblighi specifici PNRR**

1. **Rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)**

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali.

1. ***Rispetto dei principi sulle pari opportunità***

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021, (*i.e.* la “*relazione di genere*” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 9 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 15.

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, *i.e.* (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 9 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui al successivo articolo 15.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del presente Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, ai fini dell’esatto adempimento del contratto.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 9 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 15.

1. ***Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile***

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

1. **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel presente Contratto mediante il CSA a corredo.

È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

# COLLAUDO

Le forniture oggetto del presente Contratto, lotto\_\_\_\_\_\_\_\_\_ saranno collaudate dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente. In sede di collaudo, la ditta dovrà produrre:

* Certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;
* Dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;
* Eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione dell’attrezzatura;
* Manuale d'uso, in lingua italiana, dell'apparecchiatura installata e per la sua manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati.

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare, per quanto riguarda l'apparecchiatura fornita, l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

* La conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta e nei suoi allegati dell’operatore economico, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
* L'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale dell’operatore economico, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico dell’operatore economico;
* Effettuazione, a carico dell’operatore economico, delle verifiche di sicurezza elettrica e particolari previste dalla normativa vigente in materia.

L’operatore economico dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura dell’operatore economico

# IMPORTO DELL’APPALTO

Per l’appalto di cui al precedente art. 2, ITS Academy TEC MOS corrisponderà l’importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_), determinato dall’applicazione di un ribasso pari al \_\_\_\_\_ % (\_\_\_/\_\_) sull’importo posto a base di gara.

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico di ITS Acdemy TEC MOS, nella misura vigente al momento del pagamento.

# DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal presente Contratto.

La consegna della fornitura e l’installazione dovranno essere eseguite entro il termine massimo di 120 giorni, fatto salvo il termine più breve offerto in sede di gara; in tale caso il termine di consegna è quello stabilito nell’offerta tecnica dell’operatore economico.

Il termine decorre dalla data di stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della fornitura, salvo un più vantaggioso termine di consegna offerto dal produttore in sede di offerta temporale.

In ogni caso il termine ultimo per la consegna l’installazione di tutti i componenti HW e SW è fissato al 16 settembre 2024 e il termine ultimo per la messa in funzione dell’impianto pronto per essere utilizzato per sessioni formative è fissato al 15 ottobre 2024.

Affinché venga assicurata l’effettiva realizzabilità di Milestone & Target corrispondenti al progetto FUTURELAB 4.0 il termine di esecuzione del contratto è ritenuto essenziale.

Al Direttore dell’esecuzione del contratto è affidata l’attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Ai sensi del D.M. 49 del 7 marzo 2018, tutte le prestazioni previste in appalto sono soggette al potere di ingerenza, vigilanza e controllo a quest’ultimo conferito.

Per le modalità di esecuzione della fornitura, si rinvia al Capitolato Speciale Tecnico del bando.

# MODALITA’ DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativi CIG e CUP.

In caso di mancata indicazione di CIG E CUP la fattura non sarà pagata.

Il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal DEC.

In ogni caso, il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell’aggiudicataria.

Dopo l’emissione del certificato di pagamento l’appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l’emissione del mandato, entro 30 giorni.

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico bancario presso la Banca ………………………………………………………... dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), ITS Academy TEC MOS, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvede a verificare ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 presso l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, l’assenza di qualsiasi adempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamenti per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore non può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

# TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto. Tutti i documenti di spesa e di pagamento dovranno contenere l’indicazione del CIG e del CUP.

L’Aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall’Appaltatore nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SOGGETTI DELEGATI:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e residente in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e residente in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

# PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali:

|  |  |
| --- | --- |
| Ritardata consegna del materiale richiesto entro il termine massimo di consegna stabilito all’art. 6 del capitolato tecnico e all’art. 6 del presente contratto. | In misura giornaliera ai sensi dell’art. 126 del D. Lgs n. 36/2023, fino al quindicesimo giorno di ritardo. Decorso inutilmente il termine suddetto è facoltà delle Amministrazioni Contraenti acquisire la prestazionepresso altri operatori economici, in tal caso i costi per l’acquisizione, ivi compresi quelli connessi all’individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore.  |
| Prodotti difformi rispetto ai requisiti di qualità prescritti nel capitolato tecnico. | In caso di consegna di prodotto difforme, la Stazione Appaltante Contraente procede alla restituzione del bene, con obbligo di ritiro in capo al Fornitore, ed all’applicazione della penale per ritardata consegna con la modalità e nella misura sopra indicata, da computarsi dalla data del verbale di contestazione. |
| Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. | La Stazione Appaltante Contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in capo al fornitore e all’applicazione della penale nella misura massima pari al 10% del valore dell’ordine di esecuzione in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. La misura della penale viene individuata esattamente dalla singola Amministrazione Contraente nel momento della contestazione. |

Inoltre la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti ulteriori penali

* Per fornitura effettuata non corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali una percentuale del 3% dell’importo relativo al prodotto difettoso o rifiutato;
* Per danni arrecati dal personale impiegato dall’aggiudicatario per la consegna, verrà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
* In caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto, verrà applicata - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00, per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art.1456 del Codice civile;
* In caso di mancato rispetto degli obblighi specifici del PNRR di cui alle lettere J, K, L, M dell’art. 3 del presente contratto si potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio della stazione appaltante stessa, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500,00.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

# MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 120 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

In particolare, ai sensi del co. 9 del suddetto articolo, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

# GARANZIA DEFINITIVA

A tutela dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, calcolato che il ribasso offerto per il lotto n. \_\_\_ è pari al \_\_\_%, il Contraente ha prestato una garanzia definitiva pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (lettere), mediante la stipula di atto fideiussorio assicurativo n. \_\_\_\_\_\_\_, emesso in data \_\_\_\_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, resa ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023 in favore della Stazione Appaltante.

Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 106 comma 8 e dell’Allegato II.13 del D.lgs. 36/2023, in quanto l’Impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall’articolo 117 del D.lgs. 36/2023. L’ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

# RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

# SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L’Impresa è tenuta ad eseguire la fornitura oggetto del contratto di appalto.

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel Capitolato, si è riservata di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per una quota pari al\_\_\_\_\_\_\_ (%) dell’importo contrattuale.

Si rinvia al Capitolato, al disciplinare e al D. Lgs. 36/2023 per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al all’art. 3 lett. K) *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità;*

- nonché [*EVENTUALE, SE L’OPERATORE ECONOMICO OCCUPA UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 50],* l’obbligo di cui all’articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di appalto per colpa dell’Impresa e del risarcimento di ogni danno e spese alla Stazione Appaltante, la cessione totale o parziale del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall’art. 120, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall’art. 119, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

# RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall’art. 123 del D.lgs. 36/2023 con preavviso di 5 gg dalla notifica dello stesso all’appaltatore.

La Stazione Appaltante è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

# RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto propone la risoluzione del contratto qualora si realizzi una delle situazioni individuate dall’art. 122, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo e attua quanto previsto dall’art. 124, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del progetto propone la risoluzione del contratto, altresì, per grave inadempimento e/o per grave irregolarità e, in particolare, nei seguenti casi:

* Violazione da parte dell’aggiudicatario del patto di integrità
* Violazione del termine essenziale di esecuzione di cui all’art. 6 del presente contratto
* Frode nella esecuzione della fornitura;
* Inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto di appalto, riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
* Fallimento dell’Impresa;
* Esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto;
* Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
* Sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
* Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura;
* Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
* Applicazione di n.3 (tre) penali
* Applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; - qualora l’Impresa non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa.
* In caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, co. 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici PNRR previsti al precedente articolo 3, oltre all’applicazione delle penali così come stabilito al precedente articolo 9 (“Penali”) del presente può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Impresa dal Direttore dell’esecuzione del contratto di appalto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione della Stazione Appaltante, inoltrata al domicilio eletto dall’Impresa.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Impresa abbia risposto, decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Stazione Appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, con oneri a carico dell’Impresa, il regolare funzionamento della fornitura.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Impresa, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

# CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Se del caso, l’Amministrazione dichiara, fin d’ora, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 92 della legge n. 159/2011; pertanto la validità del contratto resta subordinata all’esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti dell’antimafia; in caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, 3 comma, del D. lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

# CONDIZIONE RISOLUTIVA

In caso di revoca, decadenza totale o parziale dal finanziamento del Progetto “Polo Tecnologico I4.0 per la Mobilità Sostenibile” - Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26674– Codice CUP: I14D23000930006, dichiarate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale Amministrazione titolare dell’Investimento le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà, salvi diversi accordi tra le parti da definirsi con un successivo atto.

In tale caso non è dovuto il risarcimento danni da parte della Stazione Appaltante.

# CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001, il Contraente, in persona del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell’Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

# OBBLIGO DELL’UTILIZZO DELLA PEC

È obbligatorio l’utilizzo della PEC per ogni comunicazione e per l’invio di documenti, con indicazione espressa della stessa PEC da parte di entrambi i contraenti.

L’indirizzo PEC delle parti contraenti è:

a) RUP e Stazione appaltante PEC its-ms-tf.pec@legalmail.it

b) PEC dell’aggiudicatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

# CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, si procederà in prima istanza all’accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la controversia sarà decisa in via esclusiva dal Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

# SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente Contratto sono soggette al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e ss.mm.ii.

Tutte le spese relative al presente Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell’Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

In merito all’assolvimento dell’imposta di bollo si applicano le disposizioni di cui al comma 10, dell’art.18, del D.lgs. 36/2023.

# NORME DI RINVIO

Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per quanto previsto e convenuto nel presente Contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti Pubblici), alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. nonché al Codice Civile.

# DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e dello stesso risultano farne parte integrante, i seguenti allegati:

* Procura;
* Capitolato Speciale Tecnico;
* Offerta Economica.

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

* Determina a contrarre;
* Delibera di aggiudicazione;
* Offerta Tecnica; -
* Comunicazione di aggiudicazione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ;
* Comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_;
* Garanzia definitiva, sotto forma di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Atto di delega alla sottoscrizione del contratto prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

I documenti sopra menzionati, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

# LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE DIGITALMENTE

|  |  |
| --- | --- |
|  **La Stazione Appaltante**Il Presidente*(Paolo Lanzilli)* | **Operatore Economico**Il legale rappresentante*(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.,** l’Affidatario riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

ART. 3 (obblighi a carico dell’appaltatore), ART. 4 (collaudo), ART. 6 (durata del contratto e modalità di esecuzione) ART. 9 (penali), ART. 10 (modifica del contratto), ART. 12 (Risarcimento danni ed esonero da responsabilità), ART. 13 (subappalto e divieto di cessione del contratto), ART. 14 (Recesso), ART. 15 (risoluzione del contratto), ART. 16 (Clausola risolutiva espressa), ART. 17 (condizione risolutiva) ART. 19 (Obbligo dell’utilizzo della PEC), ART. 21 (controversie). ART. 22 (spese del contratto)

Il presente contratto comprensivo degli atti materialmente allegati, quale parte integrante e sostanziale, redatto in forma elettronica, occupa 16 facciate.

# LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE DIGITALMENTE

|  |  |
| --- | --- |
|  **La Stazione Appaltante**Il Presidente*(Paolo Lanzilli)* | **Operatore Economico**Il legale rappresentante*(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, predisposto, conservato e firmato digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, dal Dott. Paolo Lanzilli, Presidente di ITS Academy TEC MOS e dal/dalla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Legale rappresentante dell’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_